

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Ufficio delle scuole comunali, 6501 Bellinzona

*Alle famiglie degli allievi
di scuola elementare interessate*

Gentili signore, egregi signori,

la Legge della scuola del 1990 stabilisce che *"la frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se hanno superato i 16 anni di età "* (Art. 23 cpv. 2).

Nelle scuole obbligatorie tale insegnamento concerne la religione cattolica e la religione evangelica.

I genitori degli allievi delle scuole elementari sono quindi tenuti a indicare se il proprio figlio o la propria figlia segue le lezioni di religione cattolica o evangelica, oppure se rinuncia all'insegnamento religioso.

L'accertamento ha luogo entro la prima settimana di scuola e concerne gli allievi di prima classe ed eventuali nuovi allievi giunti durante l'estate nel nostro Cantone. Per gli altri allievi fa stato la scelta già effettuata, salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie.

Il modulo annesso è da recapitare all'insegnante **entro 15 giorni** al più tardi dal giorno di ricezione.

Ricordiamo inoltre che, per questo particolare settore dell'insegnamento, *"la designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche"* (Legge della scuola del 1990, art. 23 cpv.3).

Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i nostri più cordiali saluti.

IL COLLEGIO DEGLI ISPETTORI SC

Bellinzona, data della consegna